

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “GOCCE NELL’OCEANO”

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Art.1

Denominazione, sede e durata

L'Associazione è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, con la denominazione “Associazione di Promozione Sociale Gocce nell'Oceano Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” (in breve: “Gocce nell'Oceano Onlus”), in data 18 giugno 2009, con rogito del Notaio in Corato Dott. Claudio La Serra (rep. n.48663).

L'Associazione ha sede principale in 70033 Corato, alla via Pietro Rosa, 24.

L'Associazione può promuovere la costituzione di sezioni in altri comuni assumendone l'indirizzo e il coordinamento.

L'Associazione è retta dal presente statuto e da regolamenti che non possono contrastare con le norme del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11.

Art.2

Finalità


L'Associazione non ha fini di lucro anche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione ha lo scopo principale di operare a favore dei bambini e ragazzi portatori di handicap e, indirettamente, dei loro congiunti, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, nonché di aggiornare e informare sui diritti dei disabili, dall'integrazione scolastica, a quella lavorativa e sociale.

Con riferimento allo scopo principale l'Associazione si propone quindi di:

1. fornire sostegno psicologico e corrette informazioni ai futuri genitori, anche mediante incontri con altri genitori, affinché possano accettare con serenità il nascituro con disabilità;
2. facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di cura, terapia e riabilitazione;
3. creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi dei bambini portatori di handicap, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;
4. organizzare ogni attività, compresi convegni, giornate di studio, ecc..., diretta a favorire l'inserimento di bambini e ragazzi portatori di handicap nella società e in particolare nel mondo della scuola e del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale, per l'attività motoria di base e per l'attività sportiva dilettantistica;
5. raccogliere e divulgare ogni informazione utile al superamento dell'handicap, promuovendone la ricerca;
6. diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire i bambini e ragazzi portatori di handicap ovvero i loro congiunti;
7. promuovere contatti con tutte le associazioni ed enti, pubblici e privati, che si occupano dei problemi dei bambini e ragazzi portatori di handicap;
8. offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti;
9. fornire assistenza amministrativa, legale, fiscale e previdenziale limitatamente alle questioni attinenti la disabilità.

L'Associazione può quindi operare a favore dei bambini e dei ragazzi dichiarati dai competenti organi portatori di handicap ovvero di handicap grave, sia a favore di minori con diritto a percepire l'indennità di frequenza ovvero l'indennità di accompagnamento, sia a favore di bambini sordomuti o ciechi con o senza residuo visivo, potendo allo scopo per questi ultimi organizzare apposite sezioni specialistiche.



“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



Art.3

Categorie di associati

All'Associazione può aderire chiunque ne condivida gli scopi e che ne faccia richiesta, senza aver riguardo al sesso, all'età, al credo religioso, alle convinzioni politiche e qualunque sia l'opinione che egli abbia di se stesso e degli altri.

Art.4

Ammissione, recesso ed esclusione degli associati

L'associato è ammesso, previa presentazione di domanda con la quale si impegna contestualmente ad accettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il versamento della quota di iscrizione, rapportata al rimanente periodo dell'anno in cui avviene la domanda, deve essere effettuato, a pena di decadenza del diritto di associarsi, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione circa l'iscrizione nel libro degli associati.

L'associato può recedere per qualsiasi motivo od essere escluso qualora non ne condivida più gli scopi.

Ogni associato è tenuto al versamento della quota annuale, fissata dall'Assemblea degli Associati, entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

L'associato non può essere considerato decaduto per la sola circostanza di non versare la quota annuale. Gli resta però preclusa la sola possibilità di votazione.

Le quote associative versate non sono ripetibili dagli associati esclusi o dimissionari. Così come questi non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Associato non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Art.5

Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi degli associati o di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, da parte di enti pubblici (anche internazionali) e privati, anche per lo svolgimento convenzionato di attività anche in regime di accreditamento ovvero finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statuari;
- e) dai proventi di sottoscrizioni a manifestazioni e ad altre iniziative ed attività promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) da tutte le altre fonti previste dall'art.4, della legge 7 dicembre 2000, n.383;

Il patrimonio dell'Associazione, di cui va redatto inventario, può comprendere:

- g) beni immobili;
- h) beni mobili.


Le entrate dell'Associazione servono a finanziare le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione.

Art.6

Organi

Gli organi statuari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) (eventualmente) il Collegio dei Revisori;
- 5) (eventualmente) il Collegio dei Proviviri.



“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



Art.7

Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati iscritti nell'apposito libro alla data della convocazione, purché in regola con il versamento delle quote, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente, prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano già provveduto a versare la quota associativa relativa all'anno in corso.

L'associato che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato.

L'associato delegato non può rappresentare più di altri due associati e deve consegnare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

Non è consentito agli associati che ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione ovvero nel Collegio dei Revisori, sia nelle assemblee ordinarie, sia in quelle straordinarie, dare ovvero ricevere deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti personalmente o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 degli associati con diritto di voto.

Art.8

Materie di Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano le cui deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale;
- b) la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la eventuale nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
- d) la eventuale nomina del Collegio dei Provisori;
- e) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) l'approvazione di regolamenti;
- g) la costituzione di sezioni in altri comuni.
- h) qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'esclusione dell'associato.

All'Assemblea straordinaria competono:


- j) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- k) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- l) le modificazioni dello Statuto;
- m) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Art.9

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'incontro, da inviarsi agli associati, anche via fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'avviso dovrà contenere anche la data della seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo.



“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



Quando la convocazione riguardi proposte di modifiche statutarie, l'avviso dovrà contenere in allegato il nuovo testo proposto con l'indicazione delle norme che si intendono novellare.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:

- a) entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- b) entro il 15 dicembre per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo per l'anno successivo.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando vi sia, in tal senso, richiesta motivata da parte del Collegio dei Revisori (se esiste) o da almeno un quinto degli associati con diritto di voto, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.10

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea viene presieduta dall'associato più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario. Il Presidente nomina due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a scrutinio segreto.

Art.11

Deliberazioni dell'Assemblea

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa determini di votare per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti personalmente o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione si procede ai sensi dell'art.21 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, devono essere verbalizzate nell'apposito libro.

Art.12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi e davanti a qualsiasi autorità amministrativa; sta in giudizio in ogni ordine e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, riferendo al Consiglio stesso ovvero all'Assemblea di eventuali ostacoli che ne abbiano impedito ovvero ritardato l'attuazione.

In caso di sue dimissioni interviene in sostituzione il Vice Presidente il quale assicura l'ordinaria amministrazione e convoca entro trenta giorni dalle dimissioni un'Assemblea da tenersi entro sessanta giorni per le nuove elezioni.


Art.13

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di due a non più di quattro altre persone, purché associate, nominate dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dall'Assemblea.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari. In tal caso, ovvero se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea che delibera al riguardo.



“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; i componenti superstiti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea, convocata dai medesimi (ovvero dal Collegio dei Revisori se vengono a mancare tutti i componenti del Consiglio) d'urgenza e comunque non oltre i trenta giorni dalla cessazione della maggioranza, abbia ricostituito il Consiglio.

Art.14

Convocazione del Consiglio Di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio, anche via fax o e-mail, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. In tal caso le deliberazioni sono valide se alla riunione abbiano partecipato tutti i consiglieri.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Art.15

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni consiliari debbono essere verbalizzate nell'apposito libro e sottoscritte dal Presidente e da tutti i Consiglieri presenti.

Art.16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri associati le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione degli associati. Propone all'Assemblea la costituzione di sezioni in altri comuni o di sezioni speciali legate a particolari disabilità.

Art.17

Bilanci e Amministrazione – Destinazione degli utili

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Il Consiglio deposita nella sede sociale entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente per consentirne la visione agli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo comprende il conto finanziario e quello patrimoniale.

Analogamente il Consiglio deposita nella sede sociale entro il 14 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno finanziario successivo, corredato dal programma, per consentirne la visione agli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che ne illustra il contenuto, nonché l'andamento e i fatti di rilievo della gestione.

Il Servizio di cassa è affidato a un Tesoriere nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti.



“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



L'Associazione non distribuisce agli associati nonché a terzi, neanche in modo indiretto, utili ovvero avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

Art.18

Composizione del Collegio dei Revisori

L'Assemblea può deliberare la istituzione di un Collegio dei Revisori.

Nell'eventualità sia istituito, il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non associate, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominate dall'Assemblea, con modalità che garantiscano alla minoranza di essere rappresentata, che ne designa altresì il Presidente.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

Art.19

Competenze del Collegio dei Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

- il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge e dello statuto;
- la presentazione all'Assemblea degli associati, in occasione delle riunioni di approvazione dei bilanci, di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- di richiedere la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero, nei casi previsti dal presente statuto o dalle norme di legge, convocare i medesimi.

Art.20

Composizione del Collegio dei Provisori

L'Assemblea può deliberare la istituzione di un Collegio dei Provisori.

Nell'eventualità sia istituito il relativo Collegio, i Provisori sono nominati dall'Assemblea, anche fra non associati, in un numero di tre e durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di altri due mandati consecutivi.

La carica è gratuita ed incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione e/o di membro del Collegio dei Revisori.

All'atto dell' accettazione della carica i Provisori devono dichiarare che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt.2382-2399 del Codice Civile.

Art.21

Competenze del Collegio dei Provisori

Sono compiti del Collegio dei Provisori:

- decidere senza formalità di rito ed entro trenta giorni dal loro ricevimento sui ricorsi presentati dagli associati per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decidere urgentemente sull'esclusione ovvero non ammissione degli associati da parte del Consiglio di Amministrazione; in questi casi il loro lodo è appellabile davanti alla prima Assemblea utile. Nel frattempo l'associato escluso è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.



“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.”

Madre Teresa di Calcutta



Art.22

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme della legge 7 dicembre 2000, n.383, e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall'art.10, comma 1, (lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Fino a quando non sarà deliberato in merito dall'Assemblea degli associati, la quota associativa annua per i soci ordinari è di Euro 10,00 (dieci/00).

*“Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'Oceano,
ma se non la facessimo l'Oceano avrebbe una goccia in meno”*

[Madre Teresa di Calcutta]

